



COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -TASI-

Approvato con delibera di C.C. n.41 del 17/07/2014

Indice

Art. 1 - Oggetto	_____
Art. 2 - Soggetto attivo	_____
Art. 3 - Presupposto impositivo	_____
Art. 4 - Soggetti passivi	_____
Art. 5 - Base imponibile	_____
Art. 6 - Aliquote	_____
Art. 7 - Detrazione per abitazione principale	_____
Art. 8 - Dichiarazione	_____
Art. 9 - Versamenti	_____
Art. 10 - Rimborsi e compensazione	_____
Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni	_____
Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	_____
Art. 13 - Riscossione coattiva	_____
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento	_____
Art. 15 - Clausola di adeguamento	_____

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere, ai sensi del **comma 731 e 679** dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) smi, una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui al precedente comma 1, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 8 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 - Versamenti

1. Per il versamento del tributo i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale o altre modalità previste dalla legge.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, fornire un servizio di precompilazione informatico dei moduli di pagamento, fermo restando che il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per il medesimo anno entro il 16 ottobre restando confermato il termine del 16 dicembre per il versamento della rata di saldo.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al

tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. Con propria deliberazione, la Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per tutti i soggetti passivi o per determinate categorie di contribuenti, individuando e precisandone i motivi nell'atto medesimo.

Art. 10 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI, con le seguenti modalità:

Modalità per accedere alla compensazione

- a) Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune, utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio tributi.
- b) In caso di compensazione con importi dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento per infedele od omessa denuncia, la richiesta deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso.
- c) A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto.
- d) La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento o liquidazione notificati.
- e) Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza deve essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
- f) È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate.
- g) In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio al diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima richiesta della compensazione.
- h) Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
- i) Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il primo versamento così come individuato al punto d), è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.
- j) I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.
- k) Non si procede al rimborso di somme fino a euro 16,53.

Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nei casi indicati ai punti 7-8-9 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 16,53, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico (da documentare) e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti delle somme risultanti da avvisi di accertamento dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- ◀ durata massima: dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi se le somme dovute superano i € 5.000,00 (cinquemila euro);
- ◀ decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
- ◀ applicazione degli interessi moratori ragguagliato al vigente tasso legale a partire dalla prima rata, successiva alla scadenza del termine di versamento dell'avviso di accertamento;
- ◀ inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Qualora le somme da rateizzare superino l'importo di € 5.000,00 (cinquemila euro), l'ufficio dovrà richiedere una garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, pari al 100% delle somme complessivamente dovute.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 16,53.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 15 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.